

Pubblicato il 24/10/2016



N. 06538 /2016 REG.PROV.CAU.  
N. 08969/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8969 del 2016, proposto da:

Concetta Rita Pappalardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi C.F. [REDACTED], con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Rosella Romeo non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto miur n.495 del 22.6.16 nella parte in cui prevede che i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 possano proporre domanda d'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale

docente dell'infanzia e di scuola primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza dell'A. P. n.1/2016 del 27 aprile 2016 nonché, da ultimo, l'ordinanza del C.d.S., sez. VI, n. 4289/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E., nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art. 1 c.p.a., che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a., per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto monocratico e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E.;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

